FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 123/CSA (2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 4 aprile 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

I°COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; - Dott. Francesco Cerini, Dott. Agostino Chiappiniello - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

- RICORSO DELL'A.S.D. CIOLI ARICCIA VALMONTONE C5 AVVERSO LE SANZIONI:
 - AMMENDA DI € 600,00 ALLA RECLAMANTE;
- SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. TRIMARCHI ALESSANDRO; INFLITTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE UNDER 19 LATINA/CIOLI ARICCIA VALMONTONE DELL'11.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 774 del 12.03.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Cioli Ariccia Valmontone C5 di Ariccia (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. OLIMPIA REGIUM C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA UNDER 19 DI CALCIO A CINQUE OLIMPIA REGIUM/BERGAMO C5 LA TORRE DEL 6.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 801 del 18.03.2019)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Olimpia Regium C5 di Reggio Emilia riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 3. RICORSO DELL'A.S.D. FROSINONE FUTSAL FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:
 - AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE;
 - INIBIZIONE FINO AL 30.06.2022 AL SIG. INCELLI ORVINIO;
 - INIBIZIONE FINO AL 30.09.2019 AL SIG. CELLITTI RICCARDO;
 - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. INCELLI MARA,

INFLITTE SEGUITO GARA SERIE A2 FEMMINILE DI CALCIO A 5 FROSINONE/CITTÀ DI VALMONTONE DEL 17.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 806 del 19.03.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Frosinone Futsal Femminile di Colleferro (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.P.D.C. CHIONS AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CHIONS/DELTA PORTO TOLLE DEL 17.3.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 20.3.2019)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.P.D.C. Chions di Chions (Pordenone) annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II°COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; - Avv. Paolo Del Vecchio, Prof. Salvatore Sica - Componenti; - Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

5. RICORSO DELL'U.S.D. FEZZANESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 + 1 GARA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE (SANZIONE SOSPESA) INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 FEZZANESE/SAVONA DEL 16.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Juniores Under 19 - Com. Uff. n. 67 del 18.03.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Fezzanese di Fezzano (La Spezia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 + 1 GARA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE (SANZIONE SOSPESA) INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AUDACE CERIGNOLA/ CITTÀ DI FASANO DEL 17.3.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 20.3.2019)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Audace Cerignola A.R.L. di Cerignola (Foggia), riduce la sanzione dell'ammenda a € 800,00.

Annulla la sanzione di disputare 1 gara a porte chiuse, limitando la chiusura al solo settore denominato "distinti".

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELL'A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MAZZONE DOMENICO SEGUITO GARA MARSALA CALCIO A.R.L./CITTÀ DI ACIREALE 1946 DEL 17.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 20.03.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Acireale 1946 di Acireale (Catania).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DELLA S.S.D. MARSALA CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TRIPOLI PIETRO SEGUITO GARA MARSALA CALCIO A.R.L./CITTÀ DI ACIREALE 1946 DEL 17.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 20.03.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Marsala Calco A.r.I. di Marsala (Trapani).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DELL'A.S.D. FUTSAL FUORIGROTTA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DE SIMONE LUCA SEGUITO GARA FUTSAL FUORIGROTTA/LAUSDOMINI C5 2014 DEL 16.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 807 del 19.03.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Fursal Fuorigrotta C5 di Napoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III°COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; - Avv. Daniele Cantini, Prof. Andrea Lepore - Componenti; - Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

10. RICORSO DEL SIG. PREZIUSO MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2020 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DI CAMPIONATO UNDER 19 DI CALCIO A 5 SANDRO ABATE FIVE SOCCER/NAPOLI C5 DEL 17.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 808 del 19.03.2019)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Preziuso Maurizio riduce la sanzione dell'inibizione fino al 31.12.2019.

Manda gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

11. RICORSO DELL'A.S.S.D. ARCOBALENO ISPICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI SERIE B C5 ARCOBALENO ISPICA/POL. FUTURA C5 DEL 23.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 829 del 26.03.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.S.D. Arcobaleno Ispica di Ispica (Ragusa).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

12. RICORSO DELLA S.S.D. A.R.L. REAL GIULIANOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CRISCI MATTIA SEGUITO GARA REAL GIULIANOVA/CITTÀ DI CAMPOBASSO DEL 24.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 27.03.2019)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.R.L. Real Giulianova di Castellalto (Teramo) riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

13. RICORSO DEL CALCIATORE SIMERI SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PALMESE/BARI DEL 24.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 27.03.2019)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Simeri Simone, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

14. RICORSO DEL CALCIATORE CERRETELLI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BASTIA/GAVORRANO DEL 27.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 28.03.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cerretelli Francesco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo. 15. RICORSO DEL CALCIATORE GOMES DE PINA ALBERTO ALADJE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMONIZIONE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BASTIA/GAVORRANO DEL 27.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 28.03.2019)

La C.S.A., sentito l'arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Gomes De Pina Alberto Aladje annullando la sanzione dell'ammonizione infitta al reclamante.

Dispone la trasmissione della presente decisione al Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale affinchè rettifichi il Com. Uff. n. 119 del 28.03.2019 comminando la sanzione dell'ammonizione al calciatore n. 8 Grifoni Giulio.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 4 aprile 2019

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Gabriele Gravina